

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 78

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Nuove norme in materia di vivisezione

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi al Senato questo disegno già proposto nella passata legislatura alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 79), augurandoci che in questo ramo del Parlamento possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento.

Non per ostentazione, ma per completezza di informazione riteniamo opportuno ricordare che nel nostro Paese la disciplina della vivisezione sugli animali prese avvio nel lontano 1913 ed esattamente con la legge 12 giugno 1913, n. 611, in un contesto di provvedimenti adottati per la protezione degli animali. In particolare, il disposto dell'articolo 9 di detta legge così recita: «Gli

esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle università o in altri istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi, potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti. La domanda di licenza dovrà essere munita anche della firma del preside della facoltà di medicina di una università del Regno».

Come si evince dal testo enunciato, si tratta di un primo limitato abbozzo di

disciplina, peraltro di un certo rilievo in quanto finirà, come vedremo, per influenzare la normativa successiva.

In seguito, il legislatore nazionale riprende la materia e aggiorna il dispositivo dell'articolo 9 sopra richiamato mediante un articolo unico contemplato nella legge 10 febbraio 1927, n. 292. Tale modifica prescrive che: «gli esperimenti scientifici su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perchè non sia turbata la tranquillità degli infermi. È vietato di servirsi dell'animale già sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui ciò sia necessario per ragioni di indagine scientifica». Un ulteriore assetto e una più puntuale articolazione della normativa che stiamo analizzando li ritroviamo, successivamente, nella legge 12 giugno 1931, n. 924. Il provvedimento consta di sei articoli e ha la seguente intestazione: «Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)».

La materia inizia ad essere affrontata in modo più organico e preciso, osservando che la legge riguarda solo ed esclusivamente il settore della vivisezione e della sperimentazione, riprendendo e ampliando i principi informativi essenziali della legge 10 febbraio 1927, n. 292.

Vale la pena ricordare, quindi, che nella complessa articolazione del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si fa impreciso richiamo alla materia, specie laddove alla lettera *i*) del primo comma dell'articolo 24 viene stabilito che il medico provinciale - tra le altre funzioni assegnate dalle leggi e dai regolamenti - è incaricato di vigilare sugli istituti e i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali.

È appena da osservare come il concetto ed il precetto della vigilanza, così come espresso, conferma e ribadisce quanto con-

templato all'articolo 5 della legge n. 924 del 1931.

Giungiamo, infine, alla disciplina attualmente in vigore e che intendiamo sostituire con il nostro disegno di legge.

Ci riferiamo alla legge 1° maggio 1941, n. 615, recante: «Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 12 luglio 1941, quasi un decennio dopo quella del 1931 di cui si è detto in precedenza.

Vediamone insieme, sinteticamente, i principi informativi fondamentali:

1) divieto di praticare la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sui mammiferi ed uccelli e in particolare sui cani e gatti, con il che si volle sancire, secondo un evidente atteggiamento del legislatore, un diritto negativo a carattere generale;

2) eventuali concessioni di deroghe per la pratica della vivisezione, se ed in quanto giustificate da esigenze di promozione del progresso della medicina sperimentale, sono previste per gli istituti e i laboratori scientifici di Stato, intendendo sotto tale dizione le «strutture sanitarie a carattere pubblico» e più propriamente gli istituti e le cliniche universitarie;

3) la pratica della vivisezione e degli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo, laddove consentito, deve avvenire sotto la responsabilità del direttore degli istituti e laboratori scientifici. Tale principio di responsabilizzazione personalizzata è da rimarcare, visto le implicazioni di natura etico-professionale;

4) particolari deroghe al divieto di carattere generale sono previste per istituti e laboratori diversi da quelli appena considerati, previa autorizzazione interministeriale, avente validità triennale, e precisamente da parte del Ministero della sanità e di quello della pubblica istruzione;

5) soggetti giuridici determinati dal legislatore a praticare la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sono i laureati in medicina e chirurgia, in medicina-veterinaria, in biologia e in scienze naturali.

Altro principio informatore della legge è quello secondo il quale la pratica della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vivisezione deve avvenire, salvo i casi di assoluta incompatibilità con i fini della sperimentazione, previa anestesia generale o quanto meno locale.

Si è voluto con ciò affermare il fondamentale principio dell'evitare sofferenze, risparmiare dolore e quegli atti di crudeltà superflui e inutili agli animali, precetto per altro sancito nell'ordinamento giuridico del Paese all'articolo 727 del codice penale. Viene inoltre espressamente ribadito il concetto di divieto al ricercatore «vivisettore» di servirsi per ulteriori esperimenti dell'animale già sottoposto a vivisezione, salvo casi di imperiosa forza maggiore. La legge succitata conclude la disciplina della materia con la comminazione di esigue pene pecuniarie, salvo che non sussistano reati diversi e altrimenti perseguibili.

Stabilisce inoltre controlli che sono venuti totalmente a cadere con l'abolizione delle guardie zoofile dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) che, a termine della legge istitutiva 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni, faceva assumere a dette guardie la qualità di «agenti di pubblica sicurezza». La legge attuale mai è stata corredata da alcun regolamento che meglio ne illuminasse i contenuti, ne chiarisse gli aspetti, ne colmasse le spaventose lacune. Diciamo subito che nel dispositivo legislativo difetta *in primis* la definizione della materia che, secondo la prassi giuridico-normativa seguita in molti Paesi europei e ormai ritualmente nella legislazione degli organismi internazionali, quali la Comunità economica europea (CEE), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ovvia all'articolazione del provvedimento legislativo o comunque normativo.

Registriamo che in essa non figura differenziazione tra vivisezione vera e propria (quella cioè che comporta la sezione del corpo vivo dell'animale) e la sperimentazione sugli animali, quella cioè praticata per supposte esigenze di controlli di efficacia, di validità e di innocuità dei prodotti biologici e chemioterapici. Ci riferiamo in questo caso alle prove sperimentali di

tollerabilità, di pirogenità e di tossicità dei preparati farmacologici prescritti dalla farmacopea ufficiale. Occorre, per l'esattezza, precisare che l'attuale disciplina riguarda solamente gli animali vertebrati a sangue caldo, con esclusione di altri esseri del mondo animale, suscettibili di essere sottoposti a pratiche vivisezionistiche. La legge analizzata non fa alcun cenno, inoltre, alla necessità di una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla materia per ottenere una sostanziale promozione e crescita della coscienza zoofila dei cittadini, a partire dalle giovanissime leve della società, con ricorsi ai *mass-media*, a mezzi audiovisivi e in particolare con informazione istituzionalizzata già a livello di scuola dell'obbligo.

Alle sopra enunciate incertezze, lacune e carenze, è stato tentato di porre qualche rimedio mediante l'emanazione da parte del Ministero della sanità, quale organo di governo responsabile in via primaria della normativa e della gestione della materia, di numerose circolari che vogliamo ricordare con numero ed anno di emissione:

- circolare n. 94 del 16 settembre 1955;
- circolare n. 136 del 6 luglio 1964;
- circolare n. 53 del 20 marzo 1967;
- circolare n. 51 del 24 marzo 1972;
- circolare n. 15 del 18 febbraio 1974.

Tale regolamentazione suppletiva è insufficiente e inadeguata, specie in relazione alle sempre più pesanti esigenze abolizionistiche di larghe fasce della popolazione, a volte seguite in termini e toni assai clamorosi dalla stampa di informazione.

Il problema della vivisezione non è pietistico ma è legato alla ricerca scientifica, al progresso della scienza e conseguentemente alla salute dell'uomo.

Dal 1971 il Consiglio d'Europa ha pubblicato la Raccomandazione n. 621, approvata il 20 gennaio 1971, per la sistematica e progressiva sostituzione della vivisezione con metodi scientifici sostitutivi.

Nell'ultimo decennio la scienza ha fatto grandi progressi senza l'impiego di animali, e un alto numero di medici di tutto il mondo si è espresso per l'abolizione della

vivisezione soprattutto a seguito dei continui disastri farmacologici. La stessa industria farmaceutica ha dichiarato che l'80 per cento della vivisezione è inutile, senza che nessuno abbia fatto nulla per eliminarla; le malattie iatrogene hanno raggiunto anch'esse l'80 per cento dei casi con l'evidente danno arrecato all'intera collettività.

Ciò nonostante tutti i suggerimenti, inviti, raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione mondiale della sanità, che afferma che 250 medicine-base sono sufficienti, sono cadute nel vuoto e tutti i governi hanno continuato colpevolmente a persistere nell'errore delle vecchie leggi favorevoli alla vivisezione senza controlli effettivi dei Ministeri responsabili, permettendo così che si perpetuassero ed incrementassero gravi danni per la salute dell'uomo. Infatti non passa giorno senza che vengano ritirati dal commercio medicinali risultati innocui per gli animali da esperimento ma dannosi per l'uomo, senza che emergano responsabilità penali e civili per questi attentati alla salute pubblica.

Questa situazione di permissività anti-scientifica, oltre ai danni enormi arrecati all'uomo ed alle casse dello Stato, ha ingenerato la credenza che la medicina ufficiale dello Stato fosse quella chimica e sintetica, ha distolto la ricerca dalle medicine naturali, ha impigrito la moderna ricerca biomedica, ha creato inutili centri di potere nelle università e in vari enti, ha ingenerato l'opinione che lo Stato non finanzia tali tipi di ricerca mentre il finanziamento avviene ma in modo irrazionale e spesso immeritadamente.

Tutto ciò ha contribuito a sabotare la riforma sanitaria per gli alti costi di una ricerca frammentaria e l'abbandono della medicina preventiva - o profilassi - che dovrebbe costituire la base insostituibile della difesa della salute dell'uomo.

La difesa del malato-consumatore, la qualità della vita, la ristrutturazione della ricerca biomedica si basano su una concezione scientifica più razionale e moderna che il presente disegno di legge intende stimolare e concretizzare.

La pubblica opinione esige dallo Stato, oggi più che mai, attenzione e sensibilità con vigili e attenti controlli da parte degli organi responsabili. Constatato che questi controlli sono pressochè inesistenti e che l'attuale normativa tutto vieta per poi tutto permettere secondo la discrezione del ricercatore vivisettore, si impone l'esigenza di un provvedimento legislativo che appronti, nel modo più organico possibile, la materia, addivenendo, secondo la sempre crescente volontà popolare, alla cessazione della sperimentazione con animali vivi, privilegiando metodi scientifici sostitutivi, ormai ampiamente collaudati.

Questo nel perseguimento del bene sommo della società, cioè della salute dell'uomo, principio consacrato nella Costituzione della Repubblica.

Il disegno di legge che presentiamo, parte dal proclama che «tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza».

L'articolo 1, fondamentale, recita: «La vivisezione e ogni altra sperimentazione su animali sono vietate su tutto il territorio nazionale»; gli articoli successivi demarcano il necessario passaggio dall'attuale normativa permissiva a questa abolizionista.

L'articolo 6 abroga la legge 12 giugno 1931, n. 924, e ogni successiva modificazione da allora intervenuta.

Riteniamo che il nostro disegno di legge risponda, sia per contenuti sia per intelligibilità, alle istanze insopprimibili della coscienza morale della popolazione e l'approvazione ed entrata in vigore farà, parallelamente, compiere un enorme passo in avanti all'immagine di civiltà del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. La vivisezione ed ogni altra sperimentazione su animali sono vietate su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi vende, o cede, anche gratuitamente, o acquista un animale per le pratiche suddette.

Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro della sanità comunica ai sindaci di tutti i comuni della Repubblica le località ove sono ubicati gli stabulari. Le amministrazioni comunali sono tenute a prelevare gli animali ivi esistenti e a ricoverarli in canili comunali. Se all'atto di tali operazioni sono trovati animali già soggetti ad esperimenti e che non possono essere curati, le stesse amministrazioni provvedono al ritiro e alla soppressione eutanastica.

Art. 4.

1. Lo Stato promuove la sperimentazione effettuata mediante ogni altra tecnica, diversa dalla sperimentazione su animali, che risulti scientificamente attendibile.

2. A tal fine, nell'ambito degli stanziamenti destinati alla ricerca biomedica,

farmacologica e veterinaria, i competenti Ministeri, il Consiglio nazionale delle ricerche, le istituzioni universitarie e sanitarie, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, stanziando appositi contributi all'acquisto delle attrezzature e all'addestramento del personale per l'uso delle tecniche suddette.

3. Alla copertura delle esigenze finanziarie relative a quanto precede, si provvede con separato provvedimento legislativo da inquadrare nell'ambito delle disposizioni sulla ricerca medica e scientifica.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge è costituito, presso il Ministero della sanità, un comitato permanente di controllo sui fondi destinati dalle amministrazioni competenti alla promozione di ricerche alternative e all'attuazione del divieto di cui all'articolo 1.

2. A tal fine il Ministero provvede alle necessarie misure per il rafforzamento e la riqualificazione del corpo degli ispettori preposti alla vigilanza.

3. Il comitato è composto da:

- a) il Ministro della sanità;
- b) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- c) un rappresentante del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- e) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- g) cinque rappresentanti delle associazioni protezionistiche.

4. Il comitato invia al Parlamento un rendiconto annuo della propria attività.

5. Il comitato intrattiene rapporti con le istituzioni internazionali e degli altri Paesi per l'assunzione di elementi informativi e la

predisposizione, da parte dei Ministri competenti, delle iniziative che si rendano eventualmente opportune.

Art. 6.

1. La legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, è abrogata.